



Sede Amm.va - Via Bocchi, 32 50126 Firenze
Sede Org.va - Viale Bonaini, 4 56125 Pisa
Tel. 055/6583551 – 050/503066
Fax 055/6583570 – 050/20001
www.legadanza.it – legadanza@legadanza.it

UISP LEGA DANZA NAZIONALE

REGOLAMENTO NAZIONALE DELLA FORMAZIONE PER OPERATORI SPORTIVI VOLONTARI DI DANZA

Ai corsi di formazione possono accedere:

Tutti i tesserati UISP con un'età superiore ai 18 anni, che abbiano adempiuto gli obblighi scolastici.

REGOLAMENTO:

Art. 1 – *La Lega Danza Uisp Nazionale fa proprie le “Norme e Specifiche” della formazione Nazionale approvate dal Consiglio Nazionale in data 03 – 03 - 2007 in Genova e ne integra i procedimenti come da art.4.*

Art. 2 – *L'Operatore Sportivo Volontario è un socio UISP che, per mezzo delle proprie adeguate e comprovate conoscenze tecniche e culturali, contribuisce a promuovere la pratica della Danza a carattere associativo, in un contesto più complessivo di attività sportiva. Facendosi tramite della proposta sportiva della UISP e dei suoi dettami statutari.*

Art. 3 - - *Viene in possesso del brevetto di Operatore Sportivo Volontario di Danza dopo aver frequentato i corsi di formazione superando uno specifico esame teorico- pratico.*

Art. 4 - *L'Operatore Sportivo Volontario non può prestare la sua opera privatamente o con finalità di lucro. La sua attività non si configura in alcun modo con quella prestata dai professionisti come gli Insegnanti ed i Maestri di Danza, egli è tenuto a creare condizioni positive di collaborazione nel rispetto reciproco e nell'interesse generale dell'attività sportiva.*

Art. 5 - *Gli Operatori Sportivi Volontari non possono organizzarsi in scuole.*

Art. 6 – *L'Operatore Sportivo Volontario svolge la sua attività in una società e fa costantemente riferimento alla UISP tramite il Comitato Territoriale, Regionale o in ultima istanza la Lega Danza Nazionale alla quale competono la completa regolamentazione e gestione del settore di concerto con i livelli territoriali della Uisp.*

Art. 7 - *Spetta ad ogni Lega Danza Provinciale e Regionale l'assegnazione annuale dei singoli Operatori Sportivi alle società che ne facciano preventiva richiesta . Tale assegnazione avviene in base a criteri prestabiliti e in ogni modo rispettosi del presente regolamento.*

Art. 8 - *L'Operatore Sportivo Volontario deve inserirsi in un modo organico e funzionale nella società sportiva assicurandone una costante e attiva presenza ed esercitando, laddove è necessario funzioni di stimolo affinché, oltre al momento tecnico specifico, siano tenuti presenti l'aspetto formativo ed associativo dell'attività. E' compito di ogni Operatore promuovere, incentivare e partecipare all'organizzazione di tutte le attività della società sportiva.*

Art. 9 – Per motivi normativi e assicurativi è dovere e diritto di ogni **Operatore Sportivo Volontario** controllare ed esigere che ogni partecipante sia in possesso della tessera UISP dell'anno in corso e che questa sia regolarmente registrata presso il comitato UISP di appartenenza.

Art. 10 – Le metodologie adottate dall'Operatore Sportivo dovranno essere sempre commisurate alle caratteristiche dei gruppi a lui affidati. Questo comporta necessariamente che la sua presenza non sia di carattere saltuario o improvvisato, bensì continuativo ed organico.

Art. 11 - Ogni assenza dovrà essere tempestivamente comunicata dall'Operatore Sportivo stesso alla società, in maniera tale da permettere di provvedere ad una valida sostituzione.

Art. 12 - E' compito di ogni **Operatore Sportivo Volontario** impegnarsi a mantenere e migliorare le proprie capacità tecnico - didattiche. E' fatto obbligo all' **Operatore Sportivo Volontario** di partecipare almeno una volta ogni tre anni ad un corso di aggiornamento, organizzato dalla Lega Danza Nazionale (o nelle sue espressioni sul territorio) per le varie specializzazioni.

Art. 13 - Nel caso che l'**Operatore Sportivo Volontario**, alla scadenza del terzo anno, per comprovati e giustificati motivi non possa partecipare al corso di aggiornamento, dovrà richiedere la proroga di un anno alla Lega Danza Nazionale, con apposita lettera di comunicazione.

Art. 14 – Sulla base dell'art.7 delle “Norme e Specifiche” della Formazione Nazionale e in considerazione del precedente art.6 del presente regolamento, i corsi di formazione e aggiornamenti sono organizzati e gestiti dalla Lega Danza Nazionale o su delega ed autorizzazione della stessa, dalle Leghe Danza Regionali o Provinciali in accordo con i relativi livelli Uisp di pertinenza. Non sono ritenuti validi ai fini del riconoscimento della qualifica di **Operatore Sportivo Volontario** i corsi formativi e di aggiornamento organizzati da società sportive affiliate.

Art. 15 – Indipendentemente da chi organizza il corso ci si deve attenere scrupolosamente ai programmi corsuali stabiliti ed utilizzare elusivamente il materiale didattico elaborato e fornito dalla Lega Danza. Inoltre dovranno essere fornite, al termine del corso le apposite schede con i dati anagrafici completi di tutti i partecipanti al corso con allegate N° 2 fototessera. Il programma corsuale dovrà tenere conto di quanto stabilito agli art.5 e 14 delle “Norme e Specifiche” della formazione Nazionale.

Art. 16 – I corsi formativi Regionali devono essere autorizzati dalla Lega Danza Nazionale, ed essere tenuti da tecnici di provata esperienza e capacità. Inoltre ad ogni corso deve essere presente un componente della Commissione delegato della Lega Danza stessa. In mancanza dell'autorizzazione scritta il corso sarà invalidato.

Art. 17 - Per ottenere l'autorizzazione allo svolgimento del corso, le Leghe Danza Regionali, in accordo con i loro Comitati di riferimento e nel rispetto di quanto previsto dalle norme nazionali art. 7 comma 3, dovranno inviare regolare richiesta con la descrizione dettagliata del programma corsuale alla Lega Danza Nazionale specificando, la data di inizio e termine, la località e i nominativi proposti per i docenti e i tecnici. Chi organizza si dovrà, per il giorno degli esami farsi carico dell'ospitalità un delegato della Lega Danza Nazionale UISP. Regionali dovranno attenersi per l'organizzazione e la gestione dei corsi, ai programmi corsuali e ai materiali didattici elaborati e forniti dalla Lega Danza Nazionale, trasmettere alla stessa l'elenco con i dati anagrafici completi dei partecipanti con tre fotografie formato tessera.

Art. 18 - Ogni **Operatore Sportivo Volontario** in possesso di tale qualifica, oltre ai dati anagrafici è registrato il curriculum tecnico di ogni **Operatore Sportivo Volontario**, le date degli aggiornamenti e dove ha operato durante l'ultimo anno di attività. Tali dati saranno raccolti dalle Leghe Danza Regionali di appartenenza e inviati alla Lega Danza Nazionale entro il 1° Novembre.

Art. 19 – Ogni **Operatore Sportivo Volontario** ha l'obbligo di avere con se, durante la sua attività il tesserino di **Operatore Sportivo Volontario**. Il tesserino che ha validità annuale, sarà rinnovato presso la lega Danza Provinciale di appartenenza insieme alla Tessera Uisp dell'anno corrispondente.

Art. 20 - L'**Operatore Sportivo Volontario**, è tenuto durante la propria attività, ad esporre, nelle forme e nei modi stabiliti, il distintivo di **Operatore Sportivo Volontario** consegnato dalla Lega Danza in seguito al superamento dell'esame.

Art. 21- E' dato compito al direttivo della Lega Danza Nazionale, di concerto con il Comitato di riferimento, di esaminare le condizioni che possono determinare la sospensione di **Operatore Sportivo Volontario** la sospensione può avvenire nei seguenti casi:

1. Mancato rispetto del presente regolamento.
2. Ingiustificata inattività.
3. Mancata frequenza dei corsi di aggiornamento almeno ogni tre anni (salvo valida giustificazione).
4. Dimissioni volontarie.
5. Comportamenti scorretti.
6. Mancato rispetto di quanto stabilito all'art. 12 delle "norme e Specifiche" della formazione Nazionale

Art. 22 - La sanzione comminata all'operatore, può essere revocata in qualsiasi momento e ad inderogabile giudizio del Direttivo della Lega Danza Nazionale, di concerto con il Comitato di riferimento.

Art. 23 - I contenuti didattici e metodologici dei corsi di formazione e aggiornamento, nonché la loro regolamentazione attuativa ed organizzativa, sono definiti dalla Lega Danza Nazionale in sintonia con il Regolamento Nazionale Uisp sulla Formazione.

Art. 24 - Norme transitorie

Per tutto quanto non riconducibile alle norme previste dal presente Regolamento, le decisioni sono rimandate al Consiglio Direttivo Nazionale della Lega Danza.